

# Comune di Riolunato

## Provincia di Modena

### **DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE**

## N.2 DEL 23/03/2022

OGGETTO: Imposta Municipale Unica (IMU): approvazione aliquote per l'anno 2022.

L'anno duemilaventidue, addì **ventitre** del mese di marzo alle ore **18.40**, in modalità mista, parte in presenza presso la Sala Consiliare e parte in videoconferenza (Decreto del Sindaco n. 5 del 25/11/2020 "Misure di semplificazione in materia di organi collegiali. Disciplina delle modalità di riunione del Consiglio Comunale in Videoconferenza"), previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale

## All'appello nominale risultano:

			Presenti	Assenti
1	Contri Daniela	Sindaco	Х	
2	Checchi Lorenzo	Consigliere	Х	
3	Rocchi Giordano	Consigliere	Х	
4	Amidei Samuele	Consigliere	Х	
5	Migliori Federico	Consigliere	Х	
6	Capasso Pasqualina	Consigliere	Х	
7	Fini Maurizio	Consigliere	Х	
8	Bonfiglioli Fabrizio	Consigliere		Χ
9	Amidei Maria Luisa	Consigliere	Х	
10	Fini Francesco Saverio	Consigliere	Х	
11	Gianni Pamela	Consigliere	Х	

## PRESENTI N. 10 ASSENTI N. 1

Assiste alla seduta il Vice-Segretario Comunale Dott.Lotti Mirka, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.Contri Daniela, Sindaco, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

 Richiamata la deliberazione di C.C. n. 8 del 25/03/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono stati approvati il bilancio di previsione 2021/2023 e relativi allegati;

#### Preso atto:

- che è stato pubblicato nella G.U. n. 309 del 30/12/2021 il Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2021 che differisce al 31 marzo 2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali:
- che il DL di conversione, con modificazioni, del Decreto-Legge 30/12/2021 n.
  228 (convertito in Legge n. 15/2022 e pubblicato nella G.U. n. 49 del 28/02/2022) ai commi 5-sexiesdecies 5-septiesdecies dell'articolo 3 dispone l'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali al 31 maggio 2022;

## Visto in generale:

- la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Stabilità 2020), con la quale è stato stabilito che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), e l'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui all'art.1 commi da 739 a 783 della medesima Legge 27 dicembre 2019, n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" (pubblicata in GU Serie Generale n.304 del 30-12-2019 Suppl. Ordinario n. 45);
- che con l'abolizione della "IUC" viene di fatto abolita la componente "TASI" (Tributo per i Servizi Indivisibili) con conseguente Unificazione IMU-TASI nella IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) per la quale viene disposta una nuova disciplina;
- l'art. 149 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 il quale riconosce a favore dei Comuni autonomia finanziaria e regolamentare in materia di entrate in attuazione degli art.118 e 119 della Costituzione:
- gli artt. 52, 54, 58, 59, 62 e 63 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446;
- l'art. 42, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il quale dispone:" "Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: ...f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi";
- Preso atto che i presupposti, della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;
- Verificato che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento:
- **Rilevato** che, ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- Tenuto conto che la nuova disciplina dell'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" (Legge 27 dicembre 2019, n. 160), prevede le seguenti disposizioni in materia di aliquote:

1. L'ALIQUOTA DI BASE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE CLASSIFICATA NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9 e per le relative pertinenze, è pari allo 0,50 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,10 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

- 2. L'ALIQUOTA DI BASE PER I FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,10 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.
- 3. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati è pari allo 0,10 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.
- **4.** E' confermata l'esenzione dall'imposta dei terreni agricoli ricadenti in aree montane delimitate ai sensi dell'art. 15 L. 984/77 sulla base dei criteri indicati nella circolare 9 del 14/06/83 pubblicata sul suppl. ord. della G.U. 141/93.
- 5. Per gli IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.
- 6. PER GLI IMMOBILI DIVERSI dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai precedenti commi, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentaria sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- **7. PER LE ABITAZIONI LOCATE A CANONE CONCORDATO** di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune PER GLI IMMOBILI DIVERSI dall'abitazione principale e diversi da quelli sopra indicati, è ridotta al 75 per cento.
- **Richiamato il** Decreto-Legge, convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126 (in S.O. n. 37, relativo alla G.U. 13/10/2020, n. 253) che dispone:
  - all'art. 78 comma 3: "L'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non è dovuta per gli anni 2021 e **2022** per gli immobili di cui al comma 1, lettera d)."
  - che la citata lettera d) di cui al comma 1 dell'art. 78, riporta: "d) immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;"

- **Richiamata** la L. 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1 che dispone:
  - al comma 48 la riduzione alla metà, a decorrere dall'anno 2021, dell'IMU dovuta per una sola unità immobiliare a uso abitativo, purché non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia;
  - al comma 49 l'istituzione un apposito Fondo di ristoro in favore dei comuni a compensazione delle minori entrate;
- Richiamata altresì la L. 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1 comma 743 che dispone: "Limitatamente all'anno 2022, la misura dell'imposta municipale propria prevista dall'articolo 1, comma 48, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è ridotta al 37,5 per cento. Il fondo di cui al comma 49 del medesimo articolo 1 è incrementato di 3 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, si procede al riparto della quota aggiuntiva di 3 milioni di euro, entro il 30giugno 2022."
- Tenuto conto, altresì, che:
  - ai sensi della legge n. 228 del 20/12/2012, con effetto dall'anno 2013, il gettito dell'imposta municipale propria è destinato interamente ai Comuni ad eccezione di quella derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;
  - l'art. 1, comma 380, lett. b), della legge n. 228 del 2012 prevede che i Comuni partecipano all'alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) con una quota del proprio gettito IMU, che viene trattenuta dall'Agenzia delle entrate- Struttura di gestione degli F24;
  - la legge n. 147/2013, art. 1 commi 203-729,730, e ss.mm.ii., disciplina la quota di alimentazione del FSC;
- Visto il comma 756, che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i Comuni, in deroga all'articolo 52, del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze:
- **Preso atto** che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU, è iniziato a decorrere per l'anno d'imposta 2021;
- **Verificato** che anche per l'anno 2021 non è stato emanato il decreto di cui al richiamato comma 756, con la conseguenza che, anche per tale anno d'imposta, non vi è obbligo per il Comune di compilare il prospetto delle aliquote IMU;
- Considerato il permanere del vuoto normativo, in ordine all'emanazione dell'apposito decreto con cui deve essere fissata l'articolazione con cui possono essere approvate le aliquote IMU e, pertanto, il Comune non è sottoposto ad alcun vincolo nell'individuazione delle aliquote IMU da applicare;
- Visto il decreto interministeriale 20 luglio 2021 che ha stabilito le regole per l'approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico utile per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate degli enti locali:
- Rilevato che detto decreto ha specificato le caratteristiche che devono possedere gli atti da inserire sul Portale del Federalismo Fiscale e le procedure per la trasmissione telematica delle delibere comunali;

- **Dato atto** che per l'approvazione delle aliquote IMU, il comma 757, della Legge n. 160/2019, ha disposto, altresì, che il Comune deve procedere adottando specifiche procedure, ora dettate dal decreto interministeriale del 20 luglio 2021;
- **Evidenziato** che, stante l'assenza del decreto previsto dal comma 756, il Comune può approvare le aliquote IMU, per l'anno d'imposta 2022, senza dover tener conto di alcun vincolo normativo;
- **Visto** ancora in merito al termine per deliberare:
  - l'articolo 151 comma 1 del citato D.Lgs. del 18/8/2000 n. 267 dispone che "Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo,... Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze";
  - l'articolo 53 comma 16 L. 23/12/2000, n. 388, che dispone: "Il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione.";
  - l'articolo 1, comma, 169, della L. 27/12/2006 n. 296 dispone:" Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";
- Visto, inoltre, in merito alla pubblicazione ed efficacia delle deliberazioni, l'art. 1 comma 767 della L. 160/2019 che stabilisce che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del ministero dell'Economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro i termini perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del portale del Federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente. In merito a quanto sopra riportato la risoluzione 1/DF del MEF stabilisce che, nelle more di adozione del Decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione della aliquote IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito in via generale l'art. 13, comma 15, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214;
- **Rimarcato** che il D.M. 20 luglio 2021 riporta le specifiche tecniche per l'invio telematico delle delibere a partire dall'anno 2022;
- Preso e dato atto che in ragione del combinato disposto delle norme sopra richiamate:
  - compete allo scrivente organo l'approvazione: in generale dei regolamenti in materia di entrate tributarie e patrimoniali; in particolare, in materia di aliquote, di tariffe e di agevolazioni in materia di IMU, di addizionale comunale all'IRPEF e di TARI;
  - nello specifico, in materia di IMU, l'efficacia di quanto determinato dagli organi

comunali relativamente alle aliquote ed alle tariffe è subordinata alla trasmissione al competente Ministero ed alla conseguente pubblicazione nell'apposito sito web informatico;

- Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 25/03/2021 con la quale venivano approvate le aliquote ed agevolazioni d'imposta per l'anno 2021 in materia di IMU;
- Preso atto che:
  - non sussistono margini economici per ridurre le aliquote né per introdurre agevolazioni fiscali rispetto a quanto in vigore nell'anno precedente a quello in oggetto, dovendo garantire l'equilibrio del bilancio di previsione per l'anno in oggetto;
  - considerato che sulla base di quanto approvato nella seguente parte dispositiva derivano il gettito di € 480.000,0 a titolo di IMU, cifra che coincide con quella prevista nella rispettiva voce di entrata del bilancio di previsione per l'anno in oggetto e contribuisce a garantire gli equilibri economico-finanziari dello stesso;
  - le previsioni di gettito relative all'IMU, sono state elaborate sulla base dei dati e delle informazioni a disposizione del proprio Ufficio Tributi;
- Acquisito ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera B) del D. Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 comma 2-bis del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria:
- Visto il parere favorevole della Responsabile del Settore Finanziario, espresso in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, ed alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
- Visto altresì il parere favorevole espresso dalla Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 – comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- **Udita** la relazione illustrativa del Sindaco:
- Udito l'intervento del Consigliere di minoranza Amidei Maria Luisa, la quale si dichiara favorevole al fatto che le aliquote non siano state aumentate considerata la nuova crisi determinata dall'avvento della guerra e della pandemia non ancora terminata:
- **Con il voto** favorevole e unanime espresso a scrutinio palese mediante chiamata nominativa dai 10 (dieci) Consiglieri presenti e votanti;

#### **DELIBERA**

1) DI APPROVARE, per le motivazioni esposte in premessa che si intendono integralmente riportate e trascritte, per l'anno 2022, le seguenti aliquote, detrazioni ed agevolazioni dell'IMU, come segue

## 1.1. Aliquote, detrazioni ed agevolazioni:

Categoria	Aliquota	Detrazion e
Abitazione principale diverse dalle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	ESENTI	-
Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 E A/9 relative pertinenze	5,00 per mille	€ 200,00
Unità immobiliari e relative pertinenze equiparate		

all'abitazione principale per legge, compresa quella posseduta da anziani e disabili ricoverati in istituti di ricovero, coincidente con l'ultima residenza, a condizione che quest'ultima non venga locata	ESENTI	-
Immobili dati in uso gratuito a parenti in linea retta di 1° grado (genitori/figli) e relative pertinenze (con il limite di una sola pertinenza per ciascuna delle seguenti categorie catastali: cantina o soffitta cat. C/2, garage o box auto cat. C/6, tettoia o posto auto cat. C/7)	7,6 per mille	-
Immobili classificati nelle categorie C1, C3, C4 e nel gruppo catastale D	7,6 per mille	-
Terreni agricoli	ESENTI	-
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (beni merce)	ESENTI	-
Aree fabbricabili	9,2 per mille	-
Tutti gli immobili non rientranti nelle categorie precedenti	9,2 per mille	-

### 2) DI DARE ATTO che:

- ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 7,6 per mille per gli immobili dati in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado (genitori/figli) e relative pertinenze con il limite di una sola pertinenza per ciascuna delle seguenti categorie catastali: cantina o soffitta categoria catastale C/2; garage o box auto categoria catastale C/6; tettoia o posto auto categoria catastale C/7, il contribuente ne comunica l'applicazione con apposita dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, la guale deve contenere: nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale e, se posseduti, n. di telefono, fax, posta elettronica del proprietario/possessore dell'immobile; nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale e, se posseduti, n. di telefono, fax, posta elettronica del parente in linea retta di primo grado che occupa l'immobile ad uso gratuito quale propria abitazione principale; la dichiarazione sotto la propria responsabilità di essere in possesso dei requisiti richiesti; dati catastali degli immobili (abitazione e relative pertinenze) dati in uso gratuito.
- a pena di decadenza, la suddetta denuncia/richiesta/autocertificazione deve essere trasmessa all'Ufficio Tributi del Comune entro il termine di presentazione per la dichiarazione IMU (di norma entro il 30 giugno dell'anno successivo);
- la dichiarazione sostitutiva assume valore di dichiarazione ed ha validità anche per i successivi anni a quello di presentazione, qualora continuino a sussistere i requisiti richiesti ed autocertificati;
- nel caso di contratto registrato, dovranno essere indicati anche gli estremi di registrazione;
- l'applicazione va rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussistono i requisiti previsti; il contribuente è tenuto a dare comunicazione scritta, con le stesse modalità della citata dichiarazione, della cessazione del diritto all'agevolazione entro il citato termine;

- l'Amministrazione si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato;
- deve intendersi esclusa ogni altra agevolazione, riduzione o detrazione d'imposta non espressamente indicata nel presente provvedimento;
- 3) DI PRENDERE ATTO che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2022;
- 4) DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl. n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n. 446 del 1997;
- 5) DI DICHIARARE il presente atto, con il voto favorevole e unanime espresso a scrutinio palese mediante chiamata nominativa dai dieci Consiglieri presenti e votanti, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.

========

## **DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO**

Oggetto: Imposta Municipale Unica ( IMU): approvazione aliquote per l'anno 2022.

## PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000. Si attesta, altresì, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sul presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000

Lì, 17/03/2022

Il Resp.le del Settore Finanziario Fto Luciana Mattei

#### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Lì, \_\_\_\_17/03/2022\_\_\_

Il Resp.le del Settore Finanziario Fto Luciana Mattei IL PRESIDENTE Fto Contri Daniela

## IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE Fto Lotti Mirka

# CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata oggi all'Albo Pretorio o Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 124,					
Addì, lì	La Responsabile del Settore Amministrativo				
	Fto Claudia rag. Contri				
Il sottoscritto Segretario Comuna	le, visti gli atti d'ufficio				
	ATTESTA				
Che la presente deliberazione:					
[ ] è divenuta esecutiva il	, decorsi dieci giorni dalla				
pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 20					
,	,				
[ X ] é stata dichiarata immedia 267/2000)	atamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. n.				
Addì, lì	Il Vice-Segretario Comunale				
	Fto Lotti Mirka				
La presente deliberazione, che c	onsta di pagine di numero pari a quelle numerate, è				
copia conforme all'originale e vie	ne rilasciata per uso amministrativo.				
Addì, lì					
	La Responsabile del Settore Amministrativo Claudia rag. Contri				